

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 112 del 14 maggio 2015.

“Deliberazione legislativa 1 maggio 2015 del disegno di legge n. 912:

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale” - Art. 52 - Collocamento anticipato in quiescenza del personale regionale – Revoca delle dimissioni. Mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di apposita direttiva all'A.R.A.N. Sicilia”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed





REGIONE SICILIANA


GIUNTA REGIONALE

integrazioni, ed in particolare l'art.24, comma 2, e l'art. 27;

VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la nota prot. n. 62518 dell'8 maggio 2015 (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, nel far presente che l'art. 52 della deliberazione legislativa dell'1 maggio 2015, correlata al disegno di legge n. 912 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", prevede la possibilità del collocamento anticipato in quiescenza per i dipendenti regionali che abbiano i requisiti ivi specificati, previa apposita domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge; rappresenta che in merito a tale procedura assume particolare rilievo la questione inerente la possibilità di revoca, sulla quale si è più volte pronunciata l'A.R.A.N. (Orientamenti applicativi RAL 1317 del 19.7.2012 e RAL 402 del 6.6.2011), affermando che *"nel nuovo sistema privatistico le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'amministrazione. Le dimissioni sono pertanto efficaci dal momento in cui l'amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili. Solo il consenso dell'amministrazione può consentire la revoca tardiva. A tal fine è però opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che*





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

l'amministrazione definisca in anticipo i criteri per consentire la revoca tardiva";

CONSIDERATO che il succitato Assessore, con la predetta nota prot. n. 62518/2015, al fine di garantire ai dipendenti che presenteranno l'istanza di collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del citato art. 52, la possibilità di revocare le dimissioni sino alla data di notifica del provvedimento di cancellazione dai ruoli, chiede che tale questione sia sottoposta alla Giunta regionale, affinché sia impartita dallo stesso competente Assessore apposita direttiva all'A.R.A.N. Sicilia per l'adozione di una norma in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle dimissioni;

CONSIDERATO condivisibile quanto rappresentato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

RITENUTO di dare mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di predisporre apposita direttiva da impartire all'A.R.A.N. Sicilia per l'adozione di una norma in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle dimissioni;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di dare mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di predisporre apposita direttiva da impartire all'A.R.A.N. Sicilia per l'adozione di una norma in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

consentire la revoca delle dimissioni.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)

Buonisi



IL VICEPRESIDENTE

(M. Lo Bello)

Lo Bello

PGS

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 112 DEL 14-5-2015 ALLEGATO A PAG 1

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

Prot. 62518

Palermo, 10 MAG. 2015

Al PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA
ON. ROSARIO CROCETTA
Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo

E p.c. Alla SEGRETERIA DELLA
GIUNTA REGIONALE
Piazza Indipendenza 21
90129 Palermo

E p.c. All'ARAN SICILIA
via Trinacria, 34
90144 Palermo

| |
|---|
| SECRETARIA REGIONALE Segreteria Assessorato Autonomie Locali |
| - 8 MAG. 2015 |
| Prot. n. 1622 |

OGGETTO: DDL 912 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) – Collocamento anticipato in quiescenza – Revoca dimissioni

La deliberazione legislativa del 1° maggio 2015 sul DDL 912, all'art. 52 prevede la possibilità del collocamento anticipato in quiescenza per i dipendenti regionali che abbiano i requisiti ivi specificati, previa apposita domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

In merito a tale procedura, di grande rilievo è la questione inerente la possibilità di revoca delle dimissioni.

Su tale questione si è più volte pronunciata l'ARAN (Orientamenti applicativi RAL 1317 del 19.7.2012 e RAL 402 del 6.6.2011), affermando che *"nel nuovo sistema privatistico le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'amministrazione. Le dimissioni sono pertanto efficaci dal momento in cui l'amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili. Solo il consenso dell'amministrazione può consentirne la revoca tardiva. A tal fine è però opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che l'amministrazione definisca in anticipo i criteri per consentire la revoca tardiva."*

Ciò premesso, al fine di garantire ai dipendenti che presenteranno l'istanza di collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del citato art. 52, la possibilità di revocare le dimissioni sino alla data di notifica del provvedimento di cancellazione dai ruoli, si chiede che



IL SEGRETARIO

8/5/2015 Str. 2

AB

tale questione sia sottoposta alla Giunta di Governo, affinché sia impartita dallo scrivente un'apposita direttiva all'ARAN Sicilia per l'adozione di una norma in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle dimissioni.

Si rappresenta pertanto, considerata l'imminente pubblicazione sulla G.U.R.S., l'urgenza di trattare l'argomento nella prossima seduta utile della Giunta Regionale

L'Assessore Regionale delle Autonomie

Locali e della Funzione Pubblica



(Dott. Ettore Leotta)

Ettore Leotta



IL SEGRETARIO

B

19/07/2012

🔍 RAL_1317_Orientamenti Applicativi



Come si applicano le clausole in materia di dimissioni e di preavviso contenute nell'art. 39 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall'art. 7 del CCNL integrativo del 13.5.1996?

Premettiamo che nel nuovo sistema privatistico le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'amministrazione. Le dimissioni sono pertanto efficaci dal momento in cui l'amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili. Solo il consenso dell'amministrazione può consentirne la revoca tardiva. A tal fine è però opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che l'amministrazione definisca in anticipo i criteri per consentire la revoca tardiva.

L'art. 39 si applica in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sia ad iniziativa dell'amministrazione che del dipendente, a meno che, in singoli casi, la legge o il contratto non dispongano diversamente (v. ad es. le norme sul licenziamento senza preavviso). Tale istituto è rivolto alla tutela della parte che subisce il recesso consentendo al datore di lavoro, in caso di dimissioni del dipendente, la rapida sostituzione dello stesso ed al dipendente, in caso di licenziamento, la possibilità di cercarsi un altro lavoro.

La parte che non rispetta i termini di preavviso deve corrispondere all'altra l'indennità sostitutiva del preavviso stesso. L'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva non è, tuttavia, alternativa all'obbligazione di dare il preavviso, ma rappresenta una sorta di risarcimento per il comportamento della parte inadempiente. Il rapporto resta giuridicamente attivo, quindi, fino al termine del periodo di preavviso: al preavviso è riconosciuta, infatti, efficacia reale, per cui l'effetto risolutivo si determina solo alla scadenza del periodo prestabilito dovendosi escludere che il rapporto di lavoro possa essere immediatamente ed automaticamente risolto attraverso il semplice pagamento dell'indennità sostitutiva.

Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione l'effetto risolutivo immediato potrebbe determinarsi solo ove al momento dell'accettazione dell'indennità sostitutiva vi sia una espressa manifestazione di volontà in tal senso della parte nel cui interesse opera l'obbligo del preavviso.

La non osservanza delle norme sul preavviso può essere fonte di responsabilità patrimoniale per i dirigenti preposti agli uffici del personale, sia nel caso di recesso da parte dell'amministrazione, comportante l'esborso della relativa indennità sostitutiva, sia nel caso di dimissioni del dipendente, qualora si ometta di introitare la predetta indennità. Resta naturalmente salva la possibilità di rinuncia consensuale al preavviso prevista dall'art. 39, comma 5, del CCNL del 6.7.95. Anche in questo caso è tuttavia opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che l'amministrazione definisca in anticipo i criteri per la rinuncia consensuale.

Durante il periodo di preavviso decorre ugualmente l'anzianità del dipendente, dato che si tratta di servizio a tutti gli effetti, e quindi vengono maturate anche le ferie contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi del cd. preavviso non lavorato. Le ferie non possono essere assegnate o fruite durante il preavviso e pertanto all'atto della risoluzione del rapporto si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. Ove eccezionalmente, in difformità dalla previsione contrattuale, sia comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il preavviso, si ritiene che esso sia prorogato in misura corrispondente, salva la possibilità di rinuncia al preavviso stesso per un periodo corrispondente alle ferie fruite. Si applica, cioè, in via analogica il principio privatistico per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro (malattia ecc.) sospendono il decorso del preavviso. E ciò trova la sua spiegazione nella circostanza che fino alla scadenza del periodo di preavviso il rapporto è ancora giuridicamente attivo e quindi trovano applicazione ancora tutti gli istituti ad esso attinenti.



IL SEGRETARIO

06/06/2011

🔍 RAL402_Orientamenti Applicativi



E' possibile revocare le dimissioni ? In caso positivo, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la ripresa del servizio qual è il trattamento economico da corrispondere al dipendente?

Nel nuovo sistema privatistico, le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'amministrazione. Le dimissioni sono pertanto efficaci dal momento in cui l'amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili.

Solo il consenso dell'ente può consentirne la revoca tardiva (Cassaz. sent. n. 2909 del 1985). A tal fine è però opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che siano definiti in anticipo dei criteri di riferimento.

In ogni caso, il consenso eventualmente prestato dall'ente alla revoca tardiva non può di certo consentire di corrispondere la retribuzione per il periodo in cui è mancata la prestazione.

Le ipotesi possibili, con riguardo al caso in esame, sono pertanto due:

- l'ente decide di accettare la revoca tardiva delle dimissioni, purché intervenuta in tempi brevi, ed assegna al dipendente un termine per riprendere servizio;
- l'ente applica l'art. 26 del CCNL del 14.9.2000 (ricostituzione del rapporto di lavoro). In tal caso si tenga presente che le dimissioni in tronco, in assenza di una giusta causa, comportano l'obbligo del dipendente di corrispondere l'indennità di mancato preavviso con riferimento al precedente rapporto di lavoro.

In entrambe queste ipotesi, però, per il periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la ripresa di servizio il dipendente non può avere diritto alla retribuzione.



IL SEGRETARIO